



CISL
SCUOLA

ELEZIONI CSPI

Vademecum

Adempimenti elettorali

“CISL SCUOLA: IN PRIMA PERSONA, AL PLURALE”



7 MAGGIO 2024

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CSPI
(CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE)

Premessa

Il 7 maggio 2024 si svolgeranno, in tutte le scuole, le votazioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). Lo ha stabilito il Ministro dell'Istruzione e del merito con l'Ordinanza Ministeriale 234 del 5 dicembre 2023.

Un po' di storia

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è il massimo organo di rappresentanza istituzionale e professionale del mondo della scuola e ha preso il posto del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI).

In seguito all'approvazione della Riforma del 1973 e alla successiva emanazione dei Decreti Delegati del 1974, il CNPI per circa 40 anni è stato il massimo organo collegiale di partecipazione democratica della scuola. Composto da consiglieri per la gran parte eletti dalle varie categorie del personale scolastico è stato organo di consulenza tecnico-professionale del Ministro e da questi presieduto; ha prodotto pareri obbligatori ma non vincolanti, richiesti dall'amministrazione, e pronunce di propria iniziativa, supportando l'azione del ministero con pareri vincolanti su questioni attinenti allo stato giuridico del personale.

Il CNPI è stato soggetto di rappresentanza democratica della categoria e i suoi pareri sono stati puntualmente considerati dagli organi di controllo (Consiglio di Stato e Corte dei Conti), con conseguenti richiami al Miur in caso di omissione e/o inottemperanza.

Con il Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), entrato in vigore il 6 agosto 1999, si è introdotto il CSPI il cui compito è quello di assicurare la rappresentanza e la partecipazione di tutte le *"componenti della scuola e a tutti i diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati"*.

L'attività del CSPI

Il comma 2 dell'art. 2 del Decreto Legislativo affida al Consiglio il **compito di formulare proposte ed esprimere pareri obbligatori:**

- a) **sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;**
- b) **sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;**
- c) su obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale, nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- d) **sull'organizzazione generale dell'istruzione.**

Si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinenti all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.

La composizione del CSPI

È formato da 36 componenti dei quali:

- ✓ 15 eletti dal personale delle scuole statali;
- ✓ 3 eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta;
- ✓ 15 nominati dal Ministro;
- ✓ 3 nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute, designati dalle rispettive associazioni.

Del personale nominato dal Ministro, 3 sono esperti designati dal Cnel e 3 dalla Conferenza unificata stato regioni.

A differenza di quanto avveniva col CNPI, l'organismo non è presieduto dal Ministro, bensì da uno dei suoi componenti eletto dal Consiglio.

Il Decreto 233 prevedeva per il nuovo CSPI il seguente meccanismo di elezione articolato in due livelli: i rappresentanti delle varie componenti (insegnanti, ATA e Dirigenti) nei Consigli d'Istituto avrebbero dovuto eleggere i propri rispettivi rappresentanti negli organismi regionali e questi, a loro volta, avrebbero dovuto eleggere i rispettivi rappresentanti nel CSPI.

Tanto l'amministrazione, quanto la Conferenza Stato Regioni ritenevano "incoerente" tale modalità elettiva con l'evoluzione del sistema giuridico-ordinamentale italiano. Da qui una sorta di inerzia che ha portato alla proroga del CNPI fino al suo scioglimento di fatto per mancato rinnovo della stessa proroga.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 834/2015, ha imposto inderogabilmente che le elezioni per il CSPI si svolgessero entro e non oltre il 30 aprile 2015. La sentenza ribadiva quanto già espresso in un'altra, emessa in precedenza (n. 9004/2013), nella quale veniva severamente censurato il comportamento omissivo del Miur. Conseguentemente, e comunque oltre i termini imposti dal Consiglio di Stato, il ministero ha emanato, il 9 marzo 2015, l'ordinanza n. 7 per le elezioni del CSPI che si è poi insediato per la prima volta nel gennaio 2016.

Essendo di durata quinquennale, le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti eletti avrebbero dovuto svolgersi entro il 2020, ma sono state più volte rinviate a causa della pandemia, con conseguente proroga del mandato agli attuali componenti. Nel frattempo, è stata invece rinnovata, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (e fino al 31.12.2025), la componente designata dal Ministro.

Da ultimo, il decreto-legge 29.12.2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24.2.2023 n. 14 (in particolare l'art. 5, comma 5 ter), ha disposto la permanenza in carica dei componenti elettivi e non elettivi del CSPI sino al 31.8.2024. Conseguentemente, dal 1° settembre 2024 dovrà essere rinnovata anche la componente non elettiva, con un complessivo riallineamento temporale di tutte le rappresentanze.

L'ordinanza Ministeriale 234 del 5 dicembre 2023

Articolo 4: indizione delle elezioni

Le operazioni di voto si svolgeranno il 7 maggio 2024 dalle ore 8,00 alle ore 17,00. In caso di chiusura delle istituzioni scolastiche la data per lo svolgimento delle operazioni di voto è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.

Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12: elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo è costituito dal personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni, purché la nomina sia avvenuta entro il giorno antecedente le votazioni (6 maggio 2024) con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

L'elettorato passivo è costituito dal personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni (5 Dicembre 2023), purché la nomina sia avvenuta prima del termine di presentazione delle liste (5 Aprile 2024).

I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

L'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione nel Consiglio del rappresentante delle **scuole di lingua tedesca**, del rappresentante delle **scuole di lingua slovena** e del rappresentante delle **scuole della Valle d'Aosta** spetta al personale dirigente, docente ed A.T.A. in servizio nelle predette scuole senza alcuna distinzione tra le varie componenti. Tale diritto è esercitato nella sede dell'istituzione scolastica in cui il personale presta servizio il giorno delle votazioni.

Personale in assegnazione provvisoria (FAQ n. 14 dell'11 Marzo 2024)

Deve essere inserito negli elenchi della scuola in cui presta effettivo servizio.

Elettorato attivo convitti ed educandati

Il personale educativo partecipa alle elezioni della componente docenti della scuola primaria. Al personale educativo è equiparato il personale assistente educativo delle scuole statali speciali. Il personale A.T.A. di dette istituzioni partecipa alle elezioni della componente A.T.A.. **Il personale educativo e A.T.A. di tali istituzioni vota assieme al personale docente di scuola primaria presso la scuola più vicina.** La sede è individuata dall'Ufficio scolastico regionale.

Personale comandato, collocato fuori ruolo, fuori sede per servizio o residente in Comune diverso dalla sede di servizio

Il personale che non presta effettivo servizio di istituto partecipa all'elezione della componente di appartenenza; deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi dell'istituzione scolastica, **salvo richiesta per diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di**

avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori. La Commissione elettorale competente stabilisce il seggio elettorale in cui potrà esercitare il diritto di voto.

Il personale **fuori sede** (per servizio o residenza) può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede.

Personale docente dichiarato non idoneo alla funzione

Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti, partecipa all'elezione della componente elettiva del ruolo di appartenenza.

Dirigenti scolastici all'estero e Dirigenti scolastici fuori ruolo

Il personale in servizio all'estero può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità in Italia, salvo richiesta di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del MIM dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori.

Personale di ruolo delle scuole statali in utilizzo presso le Scuole europee presenti sul territorio nazionale (FAQ n. 15 dell'11 Marzo 2024)

Può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità, a meno che non presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale, secondo le modalità previste.

Personale contrattualizzato direttamente dalle Scuole europee presenti sul territorio nazionale (FAQ n. 16 dell'11 Marzo 2024)

Il personale docente o ATA di ruolo contrattualizzato dalle scuole **europee voterà come previsto dalla FAQ n. 15 dell'11 Marzo 2024.**

Articolo 11: perdita o conservazione del diritto di elettorato

Il personale della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo e passivo, tranne che risulti sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

Resta fermo il diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio.

Articoli 13, 14 e 18: Coordinamento nazionale e commissione elettorale centrale

Entro il 29 Marzo 2024 (trentanovesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni - 7 Maggio 2024), il Ministro costituisce la **Commissione Elettorale Centrale** composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza. **La Commissione si insedia entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.**

I Compiti della Commissione elettorale centrale sono i seguenti:

- a) scelta del proprio presidente, all'atto dell'insediamento;
- b) ricevimento delle liste elettorali unitarie per ciascuna componente elettiva;
- c) verifica delle liste e delle candidature e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;

- d) pubblicazione ed invio agli uffici scolastici regionali delle liste dei candidati;
- e) esame dei ricorsi e reclami circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature;
- f) raccolta dei dati elettorali dei nuclei elettorali regionali;
- g) redazione dei relativi verbali;
- h) proclamazione degli eletti in relazione a ciascuna componente;
- i) comunicazione e pubblicazione dei risultati elettorali;
- j) esame degli eventuali ricorsi e reclami ed eventuale nuova proclamazione degli eletti.

Articoli 15 e 19: Nuclei elettorali territoriali/regionali

Entro il 19 Aprile 2024 (diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni):

- ✓ il Direttore USR costituisce il nucleo elettorale regionale composto da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione periferica.
- ✓ Il Dirigente dell'Ambito Territoriale costituisce il nucleo elettorale provinciale (tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione).

Sono costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale e/o regionale per l'elezione dei tre rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, slovena e Valle d'Aosta.

I Compiti dei nuclei elettorali territoriali sono i seguenti:

- ✓ acquisizione del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali delle liste e dei candidati, distinte per componente elettiva da tutte le scuole dell'ambito territoriale;
- ✓ riassunzione dei voti di lista e di preferenza;
- ✓ redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali dell'ambito;
- ✓ comunicazione dei risultati al nucleo elettorale regionale tramite PEC;
- ✓ deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso l'ufficio competente per la debita conservazione.

I Compiti dei nuclei elettorali regionali sono i seguenti:

- ✓ acquisizione, da tutti i nuclei elettorali provinciali, del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali delle liste e dei candidati, distinte per componente elettiva;
- ✓ riassunzione dei voti di lista e di preferenza;
- ✓ redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali dell'ambito;
- ✓ comunicazione dei risultati alla CEC tramite Posta elettronica certificata;
- ✓ deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso l'ufficio competente per la debita conservazione.

Articoli 16, 20, 21, 22 e 23: le Commissioni elettorali di istituto

Entro il 22 Marzo 2024 (quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni) **sono costituite, presso le singole istituzioni scolastiche, le commissioni elettorali di istituto.** Sono nominate dal dirigente scolastico e sono formate da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica.

Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione. Il Dirigente può delegare ad altri la partecipazione alla commissione elettorale.

FAQ n. 4 dell'11 marzo 2024: *“Il Dirigente scolastico in reggenza nomina un sostituto nel ruolo di componente della commissione elettorale dell'istituto ove egli è reggente”.*

I compiti delle commissioni elettorali di istituto sono i seguenti:

- ✓ scelta del proprio presidente, all'atto dell'insediamento;
- ✓ acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico (**il DS entro tre giorni dall'insediamento della commissione comunica alla stessa i nominativi del personale in servizio nella scuola nel giorno delle votazioni**); è evidente che tale elenco è suscettibile di variazioni per effetto di eventuali ulteriori incarichi di supplenza almeno fino al termine delle lezioni conferiti successivamente alla trasmissione di tali elenchi ma comunque entro il 5 Maggio;
- ✓ formazione degli elenchi degli elettori (cognome, nome, luogo e data di nascita) distinti per:
 - dirigente scolastico;
 - docenti di ruolo e non di ruolo, separatamente ciascun per grado di scuola;
 - personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo;
- ✓ esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi;
- ✓ affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
- ✓ definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- ✓ **rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;**
- ✓ acquisizione dalle scuole del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- ✓ nomina dei presidenti di seggio;
- ✓ organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- ✓ raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
- ✓ redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
- ✓ comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite PEC;
- ✓ deposito del materiale elettorale e del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati alla segreteria dell'istituzione scolastica per la conservazione.
- ✓ decisione sugli eventuali **ricorsi** e richieste di **rettifica**:
 - **i ricorsi** possono essere presentati entro 3 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori; entro i successivi 3 giorni la commissione decide sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio;
 - **le rettifiche** possono essere presentare entro 3 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori dal personale eventualmente trasferito o assegnato provvisoriamente. Per trasferimenti successivi alla pubblicazione degli elenchi definitivi, l'istanza di integrazione va presentata, entro il giorno successivo all'evento, alla commissione elettorale di istituto che, esaminati gli atti anche sommariamente, decide fino al giorno precedente a quello fissato per le votazioni e rilascia un certificato indicante la nuova sede di voto e fornisce comunicazione al presidente del vecchio e del nuovo seggio.

Gli elenchi definitivi sono depositati, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali che ne danno visione a chiunque ne faccia richiesta. Le commissioni danno notizia attraverso sito e albo.

Ai componenti delle commissioni elettorali è riconosciuto il riposo compensativo.

Articoli 24, 25, 26, 27 e 28: le liste e la presentazione

Numero massimo di candidature	Eleggibili per ogni componente
INFANZIA (2)	INFANZIA (1)
PRIMARIA (6)	PRIMARIA (4)
MEDIE (6)	MEDIE (4)
SUPERIORI (4)	SUPERIORI (3)
ATA (2)	ATA (1)
DS (3)	DS (2)
Scuole di lingua tedesca (2), lingua slovena (2), Valle D'Aosta (2)	Scuole di lingua tedesca (1), lingua slovena (1), Valle D'Aosta (1)

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano** progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla CEC e da un **motto** indicato dai presentatori.

Per la presentazione delle liste sono richieste almeno **trenta firme** del personale, di almeno **tre diverse regioni**, appartenente alla componente elettiva di riferimento. Ognuno può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

Per ragioni logistiche, le trenta firme possono essere raccolte **in più allegati** (Allegato 3) purché l'autenticazione delle firme sia contenuta in ciascun allegato.

Esclusivamente per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta non è richiesto il requisito dell'appartenenza dei firmatari ad almeno tre regioni diverse. Resta fermo il requisito delle trenta firme, provenienti, possibilmente, da personale di almeno tre diverse scuole.

Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere **dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile 2024**, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: elezionicspi@postacert.istruzione.it. Per effetto di delega del presentatore le organizzazioni sindacali possono occuparsi della trasmissione delle liste. Entro il **6 aprile** le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

La Commissione elettorale centrale, nel caso di irregolarità nelle liste o nella loro presentazione, ne dà immediata comunicazione e invita alla regolarizzazione della lista o della procedura di presentazione entro sei giorni dalla suddetta affissione/pubblicazione.

Le liste definitive dei candidati sono pubblicate sulla home page del sito istituzionale del Ministero nelle sezioni sopra indicate e sono inviate agli uffici scolastici regionali che provvederanno al successivo invio alle commissioni elettorali d'istituto per l'affissione nei locali del seggio entro il **30 Aprile 2024**.

I candidati

I candidati possono essere inclusi in **una sola lista** e non possono rinunciare alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.

Articolo 29: i rappresentanti di lista

Sono nominati dai presentatori di lista e possono appartenere alle singole componenti o all'area comune a più componenti nella quale sia presente lo stesso motto, in ragione di uno per ogni commissione elettorale e per ogni nucleo elettorale. Il presentatore di lista comunica i nominativi tramite PEC al presidente della commissione elettorale centrale, ai coordinatori dei nuclei elettorali provinciali e regionali e ai presidenti delle commissioni elettorali d'istituto.

I rappresentanti di lista assistono alle operazioni di votazione e scrutinio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni. **Ai rappresentanti di lista è riconosciuto il riposo compensativo.**

È possibile la delega alla comunicazione dei rappresentanti di lista esclusivamente ai recapiti istituzionali dell'ufficio o dell'istituzione scolastica di riferimento. Alla comunicazione effettuata dal soggetto eventualmente delegato, deve essere allegato l'atto di delega da parte del presentatore di ciascuna lista.

FAQ n. 5 dell'11 Marzo 2024: l'organizzazione sindacale presentatrice di più liste con lo stesso motto, se delegata dai presentatori, si può occupare della comunicazione dei nominativi a: **CEC, nuclei elettorali provinciali e regionali, presidenti delle commissioni elettorali di istituto.**

Articolo 30: la presentazione dei candidati e dei programmi

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto **dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali** e dalle **associazioni professionali** per le rispettive categorie da rappresentare.

Al fine di limitare disagi organizzativi alle istituzioni scolastiche, la campagna elettorale si svolge **al di fuori dell'orario di servizio** e/o di lezione dei candidati e dei presentatori di lista.

La presentazione dei candidati e dei programmi si dovrà concludere il 5 Maggio 2024 e si potrà realizzare mediante:

- a) distribuzione nei locali della scuola o dell'ufficio di scritti relativi ai programmi;
- b) affissione del materiale di propaganda elettorale negli spazi messi a disposizione;
- c) svolgimento di riunioni negli edifici scolastici fuori dell'orario di servizio e di lezione;
- d) riunioni per la propaganda elettorale organizzate anche su base territoriale e rivolte al corpo elettorale appartenente anche a più scuole;
- e) svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell'orario di lezione o di servizio (max una per lista). **Ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL per le assemblee sindacali!**

In questo caso il DS:

- ✓ dovrà preventivamente autorizzare le riunioni;
- ✓ cercherà di concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata;
- ✓ stabilirà il diario delle riunioni, in base all'ordine di richiesta delle singole liste;
- ✓ darà comunicazione del calendario delle riunioni ai rappresentanti di lista richiedenti.

FAQ n. 13 dell'11 Marzo 2024: chiarisce che: *“Le riunioni di cui al punto precedente (art. 30 dell'O.M.) possono tenersi a decorrere da trenta giorni prima delle elezioni (7 aprile) e fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 maggio)”*.

Articoli 31, 32, 33, 34,35 e 36: votazioni, scrutinio e adempimenti conseguenti

I modelli delle schede elettorali saranno trasmessi alle istituzioni scolastiche nella fase successiva alla pubblicazione e comunicazione delle liste definitive e saranno anche pubblicati sul sito del MIM.

Le scuole forniscono alla commissione elettorale di istituto:

- ✓ schede elettorali, buste, urne, ecc.;
- ✓ tutto il materiale elettorale necessario;
- ✓ format del verbale (Allegato 1) delle operazioni di seggio, comprensivo delle tabelle riassuntive dei risultati elettorali del seggio stesso.

Le schede elettorali nella facciata esterna debbono riportare la dicitura: **"Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione"**, la categoria di elettori, il numero del seggio, la denominazione e la sede dell'istituzione scolastica dove è costituito il seggio, la vidimazione. La facciata interna deve riportare la dicitura: **"Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione"**, la categoria di elettori, il **numero romano** e il **motto** di ciascuna lista. Nello spazio al fianco di ciascuna lista e del relativo motto devono essere tracciate delle righe per l'indicazione delle preferenze da parte dell'elettore.

Il **numero massimo** di preferenze esprimibili è corrispondente al numero di **rappresentanti eleggibili** per componente elettiva. Pertanto si potranno esprimere **non più di**:

- ✓ 1 preferenza per la scuola dell'infanzia;
- ✓ 4 preferenze per la scuola primaria;
- ✓ 4 preferenze per la scuola secondaria di primo grado;
- ✓ 3 preferenze per la scuola secondaria di secondo grado;
- ✓ 1 preferenza per il personale ATA;
- ✓ 2 preferenze per Dirigenti Scolastici;
- ✓ 1 preferenza per ciascuna delle liste lingua tedesca, slovena, Valle d'Aosta.

È comunque **possibile** esprimere il **solo voto di lista**, senza indicazione di preferenze.

Nelle istituzioni scolastiche, salvo motivata eccezione, si insedia un unico seggio elettorale i cui componenti coincidono con la commissione elettorale; i plessi o le sezioni associate sono accorpate con la sede centrale. In ogni seggio ci saranno **tante urne sigillate** quante sono le **componenti da eleggere**.

FAQ n. 3 dell'11 Marzo 2024: *“Di norma, in ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale (n. 1) che, per semplicità organizzativa coincide con la commissione elettorale di istituto; i plessi o le sezioni staccate/associate sono accorpate con la sede centrale.*

Solo ove strettamente necessario, è possibile definire ulteriori seggi assegnandovi un numero progressivo (es., n. 2) laddove, per ragioni logistiche/organizzative, la commissione elettorale di

istituto (seggio n. 1) ritenga che la costituzione di unico seggio rischi di limitare e/o rendere più gravoso l'effettivo e pieno esercizio del diritto di voto. Di tale attività va reso conto all'interno dell'allegato 1 – parte prima, nella sezione "Fatti notevoli intervenuti – Osservazioni e reclami presentati – Varie", predisposto dal seggio n.1/commissione elettorale d'istituto. Nell'ambito della definizione dei seggi va, altresì, indicata l'attribuzione dei relativi elettori".

I soggetti la cui disabilità impedisca l'esercizio personale del voto possono servirsi dell'ausilio di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché quest'ultimo eserciti il diritto di voto presso la stessa sede.

Il riconoscimento dell'elettore può realizzarsi attraverso:

- ✓ documento;
- ✓ riconoscimento da parte dei componenti del seggio;
- ✓ da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento;
- ✓ da un altro elettore dello stesso seggio riconosciuto da un componente dello stesso seggio.

Lo scrutinio ha inizio **immediatamente dopo la chiusura delle votazioni** e non viene interrotto in linea generale fino al suo completamento.

Per ogni componente elettiva:

- ✓ si verifica la corrispondenza tra il numero degli elettori votanti e il numero delle schede utilizzate;
- ✓ si effettua lo scrutinio delle schede votate;
- ✓ si procede all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore. L'ordinanza chiarisce che:
 - a) in assenza di voto di preferenza il voto va alla lista;
 - b) in caso di voto alla lista A e preferenza a candidato lista B il voto va attribuito alla lista A;
 - c) in caso di voto di preferenza solo al candidato il voto viene attribuito anche alla lista;
 - d) più preferenze del consentito in una stessa lista saranno ridotte dal presidente del seggio.

Il nucleo elettorale provinciale, sulla base dei dati pervenuti dalle commissioni elettorali d'istituto e contenuti nelle tabelle riassuntive, a sua volta determina la cifra elettorale (numero complessivo dei voti ottenuti) di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito territoriale di competenza.

Il nucleo elettorale regionale riceve i dati elettorali parziali elaborati da parte di tutti i nuclei elettorali provinciali, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato in relazione all'ambito di competenza.

La commissione elettorale centrale determina complessivamente, per ogni componente elettiva, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato sulla base dei dati trasmessi dai nuclei elettorali regionali.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, per ogni componente elettiva. Fra i quozienti così ottenuti, si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti più alti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. **A parità di quoziente**, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. In base a quanto sopra, l'attribuzione dei posti segue lo schema rappresentato in tabella:

Liste	I	II	III	IV
Voti	100.000	350.000	200.000	150.000
Quozienti				
1	100.000	350.000	200.000	150.000
2	50.000	175.000	100.000	75.000
3	33.333	116.666	66.666	50.000
4	25.000	87.500	50.000	37.500
5	20.000	70.000	40.000	30.000
6	16.666	58.333	33.333	25.000

L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 1° posto alla II lista (350.000); 2° posto alla III lista (200.000); 3° posto alla II lista (175.000); 4° posto alla IV lista (150.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti. Nella figura le cifre sono arrotondate per difetto all'unità; in caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.

La commissione elettorale centrale procede alla proclamazione degli eletti non oltre l'ottavo giorno dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei elettorali regionali. La comunicazione va data immediatamente mediante pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio.

Articolo 37: reclami contro i risultati delle elezioni

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati possono presentare reclamo alla commissione elettorale centrale avverso i risultati delle elezioni **entro tre giorni** dalla comunicazione e/o pubblicazione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. I reclami sono decisi **entro cinque giorni** dalla scadenza del termine sopra indicato. In caso di **accoglimento del reclamo**, le elezioni devono essere **ripetute presso i seggi oggetto di reclamo entro tre giorni dalla decisione** e i termini dei relativi adempimenti sono **dimezzati** rispetto a quelli stabiliti.

Articolo 39: costituzione del CSPI

Il Consiglio dura in carica per un quinquennio a decorrere dalla data del decreto di ricostituzione delle componenti e il Ministro ne dispone la prima convocazione. Decadono dalla carica i membri che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alle rispettive componenti. (Pensionamento, passaggio di ruolo, etc.).

Articolo 41: surroga ed elezioni suppletive

I membri del Consiglio che cessano dalla carica sono sostituiti a mezzo procedimento di surroga esclusivamente all'interno della stessa lista. In caso di esaurimento delle rispettive liste, **non si può ricorrere ad altre liste**, ma i posti vacanti sono ricoperti mediante elezioni suppletive.

Chiarimenti e adempimenti

Le incompatibilità

I candidati non possono coincidere con i:

- a) presentatori di lista;
- b) componenti di commissioni elettorali;
- c) rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista non possono far parte delle commissioni elettorali e non possono essere presentatori di lista.

La documentazione da produrre dai candidati

Ciascun candidato dovrà produrre:

1. dichiarazione di **accettazione** (allegato n. 4) debitamente **autenticata dal Dirigente scolastico** della scuola di appartenenza in cui il candidato deve anche dichiarare di non far parte di altre liste della stessa componente;
2. **copia di documento di riconoscimento** in corso di validità;
3. **certificazione in carta semplice** (Allegato 5), rilasciata dal presidente della commissione elettorale di istituto, attestante la qualità di **elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo** per la componente a cui la lista si riferisce.

La documentazione da produrre dai presentatori di lista

Il presentatore di lista è uno solo tra i tanti sottoscrittori di quella lista. Per la Cisl Scuola ci sono 8 presentatori.

Ciascun presentatore di lista dovrà produrre quanto segue:

1. modulo per la **presentazione della lista dei candidati** (Allegato 2) autenticato dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza;
2. **copia di documento di riconoscimento** in corso di validità;
3. **certificazione in carta semplice** (Allegato 5), rilasciata dal presidente della commissione elettorale di istituto, attestante la qualità di **elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo** per la componente a cui la lista si riferisce;
4. **delega alla segreteria nazionale Cisl Scuola alla presentazione della lista (Allegato 6)** autenticata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza;
5. **moduli per la presentazione della lista** con elenco dei candidati e dei firmatari/sottoscrittori (Allegato 3) autenticati dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza; per questo motivo e per semplicità è consigliabile raccogliere le firme, per ogni componente, utilizzando **più moduli** (modello 3), ciascuno dei quali sottoscritto da personale in servizio nella stessa scuola.
6. **documentazione di ciascun candidato** appartenente alla lista di riferimento.

(FAQ n. 1 dell'11 marzo 2024). N.B. PER AUTENTICA DELLA FIRMA: A titolo esemplificativo, in calce all'allegato 3 è possibile inserire una **tabella con l'indicazione dei nominativi dei firmatari, le loro firme e l'autentica**, che può essere anche **cumulativa** (es. "Il sottoscritto ... in qualità di ... attesto che i sig.ri ... Tizio, identificato a mezzo documento n. ... rilasciato da...; Caio, identificato a mezzo documento n. ... rilasciato da... etc., hanno apposto la firma in mia presenza. Luogo, data e firma del DS").

La documentazione da produrre dai firmatari/sottoscrittori di lista (FAQ n. 7 del 11 marzo 2024)

Ciascun firmatario/sottoscrittore dovrà produrre:

1. **copia del documento di identità** in corso di validità corrispondente a quello i cui estremi sono riportati nell'allegato 3;
2. **certificazione in carta semplice** (Allegato 5), rilasciata dal presidente della commissione elettorale di istituto, attestante la qualità di **elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo** per la componente a cui la lista si riferisce.

N.B. L'autentica delle firme del Dirigente scolastico (sia presentatore, sia candidato) può essere effettuata da un Dirigente scolastico delle scuole viciniore.

Documentazione in originale che i segretari regionali devono consegnare alla Cisl Scuola Nazionale

Ciascun segretario generale regionale (o suo delegato), dovrà consegnare alla segreteria nazionale, **entro e non oltre martedì 26 Marzo 2024:**

- 1) la documentazione relativa ai candidati della propria regione;
- 2) la documentazione relativa ai presentatori di lista della propria regione;
- 3) la documentazione relativa ai firmatari/sottoscrittori delle singole liste come da tabella 2.

Cronoprogramma (Tabella n.1)

Data	Soggetto interessato	Attività
7 marzo 2024	Segreteria Nazionale	Lancio liste “Cisl Scuola: in prima persona, al plurale”
7 marzo 2024	Segreteria Nazionale	Trasmissione documentazione alle strutture
7 - 22 marzo 2024	Dirigenti Scolastici	Nomina commissione elettorale
7 - 22 marzo 2024	Strutture territoriali	Suggerimenti per commissioni elettorali di istituto
7 - 22 marzo 2024	Presentatori	Raccolta firme sottoscrittori come da Tabella n. 2
7 - 23 marzo 2024	Candidati	Preparazione documentazione con autentica di firma
7 - 23 marzo 2024	Presentatori	Preparazione documentazione con autentica di firma
22 marzo 2024	Segretari territoriali	Inserimento in piattaforma nominativi rappresentanti di lista e componenti commissioni elettorali
Entro 25 marzo 2024	Segretari regionali	Assemblaggio documentazione di competenza
Entro 26 marzo 2024	Segretari regionali	Consegna documentazione originale al nazionale
27 marzo 2024	Segreteria Nazionale	Controllo documentazione
28 marzo 2024	Segretari regionali	Consegna eventuale documentazione integrativa
2 aprile 2024	Segreteria Nazionale	Trasmissione liste pec
Entro 3 aprile 2024	Segretari territoriali	Trasmissione nominativi rappresentanti di lista alle scuole e ai nuclei territoriali
Entro 3 aprile 2024	Segretari regionali	Trasmissione nominativi rappresentanti di lista ai nuclei regionali
Entro 3 aprile 2024	Segreteria Nazionale	Trasmissione nominativo rappresentante di lista alla commissione centrale
4 aprile - 8 aprile	Segretari territoriali e regionali	Costituzione Task force territoriali e regionali per votazioni
3 aprile - 3 maggio	Tutti i livelli della organizzazione	Iniziative formative con la segreteria nazionale
3 aprile - 3 maggio	Segretari territoriali e regionali	Assemblee nei luoghi di lavoro
7 maggio	Task force	Facilitazione operazioni di voto
7 maggio	Rappresentanti di lista	Presidio seggio e scrutinio, facilitazione votazioni
7 e 8 maggio	Segretari territoriali	Compilazione piattaforma con esiti scrutinio
8 e 9 maggio	Segretari territoriali	Presentazione eventuali ricorsi; evidenza al nazionale di anomalie o situazioni ambigue non risolte
8 e 9 maggio	Rappresentanti di lista nuclei territoriali	Presidio operazioni del nucleo
9 e 10 maggio	Rappresentanti di lista nuclei regionali	Presidio operazioni del nucleo
13 – 18 maggio	Rappresentante di lista nazionale	Presidio operazioni commissione elettorale centrale

Prospetto raccolta firme sottoscrittori (Tabella n.2)

Raccolta firme elezioni rinnovo CSPI						
LISTA	REGIONI INTERESSATE					
INFANZIA	PIEMONTE	SARDEGNA	LAZIO	BASILICATA		
PRIMARIA	SICILIA	MARCHE	CAMPANIA	LIGURIA	LAZIO	FRIULI
1° GRADO	BASILICATA	TOSCANA	EMILIA ROMAGNA	UMBRIA	LOMBARDIA	PIEMONTE
2° GRADO	PUGLIA	LOMBARDIA	ABRUZZO	CAMPANIA	MOLISE	FRIULI
PERSONALE ATA	VENETO	PUGLIA	CALABRIA	PIEMONTE	TOSCANA	ABRUZZO
DIRIGENTI	LAZIO	LOMBARDIA	CALABRIA	CAMPANIA	PUGLIA	VENETO
SCUOLE SLOVENE	SCUOLA 1	SCUOLA 2	SCUOLA 3	SCUOLA 4		
VALLE D'AOSTA	SCUOLA 1	SCUOLA 2	SCUOLA 3	SCUOLA 4		
INFANZIA: 20 FIRME PER REGIONE LISTA PRESENTATA CON 80 FIRME						
PRIMARIA: 15 FIRME PER REGIONE LISTA PRESENTATA CON 90 FIRME						
1° GRADO: 15 FIRME PER REGIONE LISTA PRESENTATA CON 90 FIRME						
2° GRADO: FIRME PER REGIONE LISTA PRESENTATA CON 90 FIRME						
PERSONALE ATA: 15 FIRME PER REGIONE LISTA PRESENTATA CON 90 FIRME						
DIRIGENTI: 15 FIRME PER REGIONE LISTA PRESENTATA CON 90 FIRME						
SCUOLE SLOVENE: 4 SCUOLE 15 FIRME PER SCUOLA LISTA PRESENTATA CON 60 FIRME						
VALLE D'AOSTA: 4 SCUOLE 15 FIRME PER SCUOLA LISTA PRESENTATA CON 60 FIRME						

Prospetto iniziative formative nei territori

DATA	BARBACCI	CALIENNO	SERAFIN	INGLIMA	VARENGO
15 marzo 24			PALERMO		
28 marzo 24			PADOVA		
03 aprile 24	PERUGIA		ROMA		
04 aprile 24	ANCONA		NAPOLI	BERGAMO	
05 aprile 24				BRESCIA	
08 aprile 24		LECCE	PESCARA		TOSCANA
09 aprile 24	PALERMO	TARANTO			TOSCANA
10 aprile 24	AGRIGENTO	MATERA	FIRENZE CENTRO STUDI	PADOVA	
11 aprile 24	CATANIA	POTENZA	TORINO	TREVISO	
12 aprile 24		SALERNO	MILANO	PORDENONE	
15 aprile 24	MILANO		BOLOGNA		
16 aprile 24	TORINO	BARI			
17 aprile 24	NAPOLI	FOGGIA			
18 aprile 24	ROMA	CAMPOBASSO		SAVONA	PIEMONTE
19 aprile 24		PESCARA		GENOVA	PIEMONTE
22 aprile 24			BARI		
23 aprile 24	CAGLIARI	REGGIO C./ VIBO VALENTIA	LATINA		EMILIA ROMAGNA
24 aprile 24		CATANZARO/ COSENZA			EMILIA ROMAGNA
02 maggio 24		CASERTA			
03 maggio 24		BENEVENTO/ AVELLINO	FROSINONE		

Assemblee straordinarie ultime 2 ore di lezione

Le segreterie regionali dovranno coordinare le stesse in modo da favorire la partecipazione dei candidati e dovranno dare tempestiva informazione alla Cisl Scuola nazionale.

Le modalità (per la singola o per tutte le componenti elettive a livello di scuola o a livello territoriale) sono concordate dai singoli livelli territoriali con quelli regionali.



CISL SCUOLA

IN PRIMA PERSONA, AL PLURALE.



7 MAGGIO 2024

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CSPI (CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE)

Le candidate e i candidati nelle liste della CISL SCUOLA

DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA

1. **Capizzi Monica** (Piemonte)
2. **Marroccu Daniela** (Sardegna)

Eleggibili: 1

Preferenze esprimibili: 1

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

1. **Bellia Francesca** (Sicilia)
2. **Bartolini Anna** (Marche)
3. **Colonna Rosanna** (Campania)
4. **Capra Monica Francesca** (Liguria)
5. **Saba Michelina** (Lazio)
6. **Marchesin Michela** (Friuli Venezia Giulia)

Eleggibili: 4

Preferenze esprimibili: 4

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1. **Colorà Paola** (Toscana)
2. **Longo Claudio Guido** (Emilia Romagna)
3. **Prestipino Paolo Pio M.** (Lombardia)
4. **Magnasco Matteo** (Piemonte)
5. **Mercanti Brunella** (Umbria)
6. **Santarsiero Giovanna** (Basilicata)

Eleggibili: 4

Preferenze esprimibili: 4

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

1. **Treccani Luisa** (Lombardia)
2. **Maiorano Domenico** (Puglia)
3. **Desiati Davide** (Abruzzo/Molise)
4. **Innocenti Sabrina** (Campania)

Eleggibili: 3

Preferenze esprimibili: 3

PERSONALE ATA

1. **Maretto Mariano** (Veneto)
2. **Rosato Giambattista** (Puglia)

Eleggibili: 1

Preferenze esprimibili: 1

DIRIGENTI SCOLASTICI

1. **Cangemi Lidia** (Lazio)
2. **Vitale Raffaele** (Calabria)
3. **Lamberti Anna** (Lombardia)

Eleggibili: 2


Preferenze esprimibili: 2

SCUOLE DI LINGUA SLOVENA

1. **Bastjančič Elia**
2. **Jakin Irene**

Eleggibili: 1

Preferenze esprimibili: 1



VALLE D'AOSTA

1. **Démé Alessia R. L.**
2. **Ceresola Giovanna**

Eleggibili: 1

Preferenze esprimibili: 1

Si vota in ogni istituzione scolastica dalle ore 8 alle ore 17.

Docenti e personale ATA votano nella sede in cui prestano servizio.

Ha diritto di voto il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle lezioni.

I Dirigenti Scolastici votano nei seggi indicati dall'USR.



CISL Scuola Nazionale
Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma
Tel 06 583111
www.cislscuola.it